

N. 00988/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00506/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 506 del 2013, proposto da:

Rita Carta, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara A. Nardon,
Alessandra Visona', con domicilio eletto presso la segreteria del TAR;

contro

Asl 5 - Arzignano, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Cocco, con elezione di
domicilio presso la Segreteria del T.A.R.;

per l'annullamento

del provvedimento dell'ULLS 5 del 29/01/2013 prot. n. 004119 -
Ufficio Assistenza Integrativa sottoscritto dal dirigente responsabile e
dell'allegato parere del Centro regionale di Riferimento (CRR) Divisione

di Neurochirurgia ULSS n. 6 di Vicenza del 18/01/2012 prot. 2821 del 22/01/2012, comunicati a mezzo posta elettronica in data 29.01.2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 105 - Arzignano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato preliminarmente che il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, avendo le Sezioni Unite della Cassazione civile, con sentenza 6 febbraio 2009 n.2867, precisato che in materia di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all'estero, per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico (art. 5 l. 23 ottobre 1985 n. 595 e decreto del ministro della sanità 3 novembre 1989, come successivamente modificato), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, sia nel caso in cui siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso in cui l'autorizzazione sia stata chiesta e si assuma illegittimamente negata, - come nella specie- giacché viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente

tecnica riconosciuta alla P.A. in ordine all'apprezzamento dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni, stabilendo che la giurisdizione ordinaria sussiste anche laddove la p.a. rigetti l'istanza, assumendo che in Italia vi sono strutture pubbliche o convenzionate in condizione di erogare il servizio per il quale si chiede il rimborso, poiché si è di fronte a valutazioni tecnico-discrezionali, che non denotano un potere di supremazia dell'amministrazione. È irrilevante, in termini di riparto della giurisdizione, che l'intervento o la cura concernano una situazione grave ovvero ordinaria;

che la sig.ra Carta ha richiesto l'autorizzazione a fruire di cure all'estero in quanto le terapie richieste non sono svolte in Italia, allegando dunque l'impossibilità, a suo giudizio, di trovare adeguata tutela clinica presso i centri presenti sul territorio nazionale, paventando inoltre un progressivo peggioramento delle proprie condizioni di salute.

che anche questo tribunale ha affermato detto principio con decisione 23 febbraio 2010, n. 504;

che dunque deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore di quello ordinario;

che le spese possono compensarsi tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,

individuandosi come competente il giudice ordinario, avanti il quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

Le spese del presente giudizio possono essere compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)